

*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Segretariato Generale – Servizio V “Contratti e attuazione programmi”*

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“CULTURA E SVILUPPO”
FESR 2014-2020**

(CCI: 2014IT16RFOP001)

Decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015

**DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA L’AUTORITA’ DI GESTIONE E IL
BENEFICIARIO ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI E AUDIOVISIVI**

Intervento: Progetto inter-istituti per la tutela, conservazione, valorizzazione e messa in rete del patrimonio materiale e immateriale di Puglia e Basilicata

Linea di Azione: 6c1b

CUP: F49I20000050006

Comune: Bari, Andria, Copertino, Manfredonia, Matera, Trani

Regione: Basilicata Puglia

TRA

- **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato Generale – Servizio V (Contratti e attuazione programmi), quale Autorità di Gestione del PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020**, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27, C.F. 97803850581 (di seguito, “AdG” o “Autorità di Gestione”), nella persona del Dirigente del medesimo Servizio V nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ing. Angelantonio Orlando, domiciliato per la carica ove sopra;

- da una parte -

E

- Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, con sede in Roma, Via M. Caetani 32, C.F. [97307180584] (di seguito, “Beneficiario”), nella persona dell’Arch. Carlo Birrozzi, in qualità di Dirigente *pro-tempore*, domiciliata per la carica ove sopra;

(l’Autorità di Gestione e il Beneficiario sono di seguito congiuntamente definiti le “Parti”)

VISTO

1. il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
2. l’articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, con cui sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;
3. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”;
4. il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 novembre 2014, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

5. il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
6. il decreto del Ministro per i beni e attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;
7. il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante *“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
8. il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
9. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
10. l’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che disciplina il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
11. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
12. il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
13. la Convenzione sottoscritta il 15 gennaio 2020 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, **“Invitalia”**), per l’attivazione di Invitalia quale centrale di committenza del

medesimo Ministero, ai sensi dell'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

14. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*”;
15. in particolare, l'art. 37 del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la parte disciplinante le centrali di committenza
16. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e s.m.i., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
17. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e s.m.i., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
18. il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
19. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
20. il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
21. l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.i.;

22. il Programma Operativo Nazionale (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) 2014-2020 “Cultura e Sviluppo” - CCI 2014IT16RFOP001 (di seguito, “**PON Cultura e Sviluppo**”, “**Programma**” o “**PON FESR 2014-2020**”), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015 e s.m.i.;
23. il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 28 gennaio 2020, Rep. n. 21, recante “*Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 236, che tra l’altro individua, nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Servizio V – Contratti e attuazione programmi;
24. il decreto del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 13 maggio 2020, Rep. n. 264, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 giugno 2020 al n. 1456, di conferimento all’Ing. Angelantonio Orlando dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Dirigente del Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*) nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
25. il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 30 giugno 2020, Rep. n. 299, ai sensi del quale, a decorrere dalla medesima data del 30 giugno 2020, (i) il Dirigente del Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*) nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo svolge le funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto previsto dai pertinenti Regolamenti, e (ii) il Direttore generale Bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo svolge le funzioni di Autorità di Certificazione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto previsto dai pertinenti Regolamenti;
26. il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 15 gennaio 2015 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
27. i criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dell’Asse 1 del PON FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9 giugno 2015;

28. il decreto dell’Autorità di gestione *pro tempore* del PON FESR 2014-2020 del 4 febbraio 2016 e s.m.i., che approva l’elenco degli attrattori di rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle rispettive aree di riferimento;
29. il Sistema di Gestione e Controllo del PON FESR 2014-2020;
30. il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”;

CONSIDERATO CHE

31. con la circolare n. 34 del 12 luglio 2019 l’Autorità di gestione *pro tempore* del PON FESR 2014-2020 ha dato avvio alla selezione di nuovi interventi comunicando ai beneficiari la possibilità di avanzare candidature anche a valere sulle risorse del medesimo Programma;
32. con decreto dell’Autorità di gestione *pro tempore* del PON FESR 2014-2020 n. 21 del 7 febbraio 2020, ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione il 2 marzo 2020 al n. 302, sono stati individuati come ammissibili a finanziamento gli interventi presentati a seguito della circolare della stessa Autorità di gestione *pro tempore* n. 34 del 12 luglio 2019, coerenti con le prescrizioni e i criteri di selezione del Programma;
33. con il decreto dell’Autorità di gestione *pro tempore* del PON FESR 2014-2020 n. 21 del 7 febbraio 2020, richiamato al punto precedente, l’intervento denominato “Progetto inter-istituti per la tutela, conservazione, valorizzazione e messa in rete del patrimonio materiale e immateriale di Puglia e Basilicata” – CUP F49I20000050006 è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PON Cultura e Sviluppo, Asse I, fino all’importo massimo di euro unmilioneottocentocinquemila/00 (1.805.000/00)
34. ai sensi dell’art. 4 del decreto dell’Autorità di gestione *pro tempore* del PON FESR 2014-2020 innanzi richiamato, l’attuazione degli interventi individuati nel medesimo decreto come ammissibili a finanziamento, e pertanto ivi incluso l’intervento di cui al punto che precede, è regolamentata attraverso uno specifico disciplinare d’obbligo da stipularsi tra l’Autorità di gestione del Programma e il beneficiario di riferimento.

**TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Visti e considerando - Definizioni

I visti e i considerando formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare (di seguito, il “**Disciplinare**”).

I termini e le espressioni utilizzate con la iniziale maiuscola hanno nel presente Disciplinare il significato loro attribuito di volta in volta.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente Disciplinare regola i rapporti tra l’Autorità di Gestione e il Beneficiario con riferimento all’intervento denominato “Progetto inter-istituti per la tutela, conservazione, valorizzazione e messa in rete del patrimonio materiale e immateriale di Puglia e Basilicata” - CUP F49I20000050006 (di seguito, l’“**Intervento**”), ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PON Cultura e Sviluppo, Asse I, Linea di Azione 6c.1.b, fino all’importo massimo di euro unmilioneottocentocinquemila/00 (1.805.000/00); e comunque nei limiti dell’importo che sarà indicato in apposito decreto dell’AdG, di cui *infra*, di concessione, a favore del Beneficiario, del finanziamento nella forma del contributo.

Articolo 3 – Obblighi del Beneficiario

Con la stipulazione del presente Disciplinare il Beneficiario si obbliga, a pena di revoca del finanziamento, nel rispetto della normativa comunitaria sui “*Fondi strutturali e di investimento europei*” (di seguito, “**Fondi SIE**”), delle disposizioni nazionali di attuazione, della applicabile normativa nazionale e territoriale, delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, nonché di quanto previsto dall’emanando decreto di concessione del finanziamento di cui *infra*, ad adempiere a quanto di seguito indicato:

- a. ottenere il preventivo nulla osta/parere positivo dalla competente Soprintendenza all’esecuzione dei lavori, ove applicabile, e trasmetterne copia all’AdG;
- b. inviare, entro il termine di 15 giorni dalla stipulazione del presente Disciplinare:

- i. il quadro economico pre-gara relativo all'Intervento sul format richiesto dall'AdG coerente con l'ultimo livello di progettazione raggiunto;
 - ii. il provvedimento di nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) e il Codice CUP acquisito per l'Intervento;
 - iii. il cronoprogramma aggiornato e dettagliato dell'Intervento, ove siano specificati: i tempi stimati dal Beneficiario per completare l'*iter* autorizzativo e di perfezionamento della documentazione tecnica ed amministrativa per l'avvio della procedura di scelta del contraente (con indicazione del tipo di procedura prescelta e delle motivazioni sottese a tale decisione); nonché i tempi stimati per l'espletamento della procedura di gara e per il completamento dell'Intervento;
- c. comunicare l'eventuale attivazione di Invitalia quale centrale di committenza;
- d. la documentazione tecnica esistente dell'Intervento (o dei lotti autonomi funzionali) corredata dalle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative;
- e. garantire, nello svolgimento di tutte le attività connesse all'Intervento, quanto segue:
- i. l'attuazione dell'Intervento così come descritto nei documenti di progetto;
 - ii. la conformità delle procedure alle norme comunitarie e nazionali in materia di Fondi SIE (art. 125, paragrafo 4, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013), nonché in materia di concorrenza, appalti pubblici, ambiente e pari opportunità;
 - iii. il rispetto, in ordine al personale, a qualsiasi titolo coinvolto nell'attività oggetto del presente Disciplinare, della disciplina in materia di lavoro, pubblico e privato, ivi compresa la normativa sulla sicurezza dei lavoratori, nonché della disciplina in materia di regolarità contributiva ed assistenziale;
 - iv. l'adozione di un sistema di contabilità separata (art. 125, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (UE) n. 1303/2013) per l'operazione o la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate ed uscite relative all'operazione oggetto del presente Disciplinare;
 - v. il rispetto delle procedure definite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma e nei relativi allegati, nonché delle indicazioni operative riguardanti l'attuazione dell'intervento impartite dall'Autorità di Gestione;
 - vi. il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità previste dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- vii. la trasmissione ai fini delle erogazioni di cui all'art. 7 che segue, della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione finanziata e delle *check list* di autocontrollo firmate dal Responsabile del procedimento;
- viii. la produzione della documentazione mediante utilizzo degli appositi modelli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma e/o predisposti dall'AdG, qualora presenti;
- ix. la collaborazione necessaria all'AdG in occasione di controlli da parte di altre autorità o organismi;
- x. l'inserimento nella piattaforma "*Community MIBACT*" di tutta la documentazione tecnica, amministrativa, contabile relativa all'operazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla produzione dei singoli atti;
- xi. la trasmissione tempestiva dell'attestazione di tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate in relazione all'Intervento;
- xii. la trasmissione degli elenchi del personale impegnato nelle attività relative all'Intervento con l'indicazione del ruolo e delle mansioni svolte;
- xiii. la conservazione in originale o su supporti conformi a norma dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di tutta la documentazione, amministrativa e contabile riferita all'Intervento.

Articolo 4 – Monitoraggio

L'Intervento sarà oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le scadenze previste dall'art. 112 del Reg. (UE) n. 1303/2013 da parte degli organismi preposti.

Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'Intervento, il Beneficiario dovrà implementare, a pena di revoca del finanziamento, il "*Sistema Gestione Progetti*" (di seguito, "**SGP**").

Il Beneficiario dovrà, inoltre, trasmettere una relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento dell'Intervento sulla base del format richiesto dall'AdG, corredata da un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori/servizi/forniture e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, contenente altresì l'avanzamento finanziario e l'eventuale indicazione di ogni criticità sopraggiunta.

In caso di assenza di avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma e/o di scostamenti da quest'ultimo, il Beneficiario dovrà illustrare in modo dettagliato e puntuale (allegando tutta la documentazione informativa) le cause del mancato rispetto dei tempi di attuazione.

La prima relazione quadrimestrale dovrà essere inviata entro il termine di 120 giorni dalla stipulazione del presente Disciplinare.

Articolo 5 – Spese ammissibili e eleggibilità della spesa

L'importo riportato nel quadro economico rideterminato in esito all'individuazione del contraente, pertanto al netto del ribasso d'asta, costituisce per il Beneficiario il limite massimo di valore di ammissibilità delle spese e sarà oggetto del relativo decreto di concessione del finanziamento di cui al secondo capoverso del successivo art. 7.

Per spese ammissibili si intendono quelle definite tali dalla normativa nazionale e comunitaria, tra cui le definizioni di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e al D.P.R. n. 22/2018.

In ogni caso, le spese devono essere:

- a. pertinenti ed imputabili con certezza all'Intervento ammesso a finanziamento;
- b. effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- c. sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese (**1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2023**);
- d. contabilizzate, ossia registrate nel sistema contabile del soggetto beneficiario e nel sistema SGP;
- e. previste dall'Intervento ammesso a finanziamento ed indicate nel quadro economico definitivo di spesa al netto delle economie conseguite in seguito all'aggiudicazione di gara (c.d. ribassi d'asta);
- f. legittime, ossia sostenute in conformità delle norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, a titolo meramente esemplificativo, in materia fiscale e contabile, in materia di appalti pubblici, di pari opportunità e ambiente, in materia di pubblicità e trasparenza, ivi comprese quelle rinvenienti, ove applicabili, dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Eventuali economie, a qualunque titolo derivanti, rientrano nella disponibilità dell'AdG che potrà, al sussistere delle condizioni, riprogrammarle.

Non sono ammissibili le spese relative a modifiche delle opere o varianti in corso d'opera che determinino un incremento dell'importo originario del contratto di appalto.

L'eventuale utilizzo degli imprevisti, entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente, potrà essere autorizzato soltanto ove il Beneficiario abbia richiesto preventivamente l'approvazione da parte dell'AdG. La richiesta preventiva di approvazione dovrà necessariamente contenere una relazione tecnica ed illustrativa dell'imprevisto ove siano analiticamente documentate le spese da affrontare e le cause di imprevedibilità.

Articolo 6 – Rendicontazione delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rendicontare con cadenza quadrimestrale e comunque entro le scadenze previste dall'art. 112 del Reg. (UE) n. 1303/2013, unitamente alla relazione quadrimestrale di cui al precedente art. 4, le spese effettivamente sostenute, tramite l'inserimento delle stesse in SGP, e caricare la documentazione amministrativa e contabile in formato elettronico all'interno della "Community MiBACT".

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona delegata, un'attestazione ove risulti che:

- a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di appalti pubblici, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- d. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero quali e in quale misura sono stati ottenuti o richiesti);

- e. l'intera documentazione di spesa riporti nell'oggetto la dicitura *“Progetto inter-istituti per la tutela, conservazione e valorizzazione e messa in rete del patrimonio materiale e immateriale di Puglia e Basilicata”*, CUP F49I20000050006, CIG 826708130F *“Documento contabile finanziario a valere sul Programma Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo FESR 2014/2020 ammesso per l'intero importo/per l'importo di € 1.805.000/00 unmilioneottocentocinquemila/00”* ed è stata inviata all'AdG al momento della richiesta del contributo e contestualmente inserita nella *“Community MiBACT”*.

Ad avvenuto completamento dell'Intervento finanziato, a prescindere dal livello di spesa raggiunto, che non potrà comunque essere superiore alla spesa ammessa, per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle attestazioni di cui sopra, il Beneficiario dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a. attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
- b. attestazione che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'Intervento e in che misura l'Intervento ha contribuito al raggiungimento degli indicatori di output;
- c. dichiarazione in merito ad altre eventuali spese dell'Intervento e ad esso riconducibili, sostenute nei termini temporali di ammissibilità/eleggibilità, ma non riportate nella rendicontazione finale, che le stesse non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Articolo 7 – Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione delle risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:

- a) erogazione di una prima quota di finanziamento, anche prima dell'emissione del decreto di cui al secondo capoverso del presente articolo, per un ammontare non superiore all'importo delle spese di progettazione come risultanti dalla relativa documentazione amministrativa e contabile, previa presentazione, all'AdG, della predetta documentazione unitamente a quella relativa alla verifica del progetto. Le economie derivanti dalle gare di progettazione dovranno essere riportate nel quadro economico rideterminato finale e, analogamente alle altre economie generate nell'ambito dell'Intervento, rientreranno nelle disponibilità dell'AdG;
- b) erogazione di un'anticipazione del 20% dell'importo del finanziamento concesso come risultante dal relativo decreto di cui al secondo capoverso del presente articolo;
- c) erogazione degli importi relativi agli stati di avanzamento (SAL) ed alle altre spese, come risultanti dalla documentazione amministrativa e contabile trasmessa dal Beneficiario

all'AdG, fino alla concorrenza del 90% dell'importo totale del quadro economico rimodulato post gara diminuito delle spese relative alla progettazione, con recupero dell'anticipazione a valere sulla prima erogazione ai sensi della presente lettera c);

- d) erogazione della rata di saldo pari al restante 10% delle spese sostenute ed al netto delle eventuali anticipazioni ancora non recuperate, come risultante dalla documentazione amministrativa e contabile trasmessa dal Beneficiario all'AdG dopo l'emissione, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, del certificato provvisorio di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nel caso dei lavori o di certificato di verifica di conformità nel caso di servizi e forniture.

Successivamente alla stipula del contratto di appalto relativo ai lavori o servizi oggetto dell'Intervento e, comunque, a seguito della trasmissione dal Beneficiario all'AdG degli atti relativi alla procedura di gara di riferimento unitamente al quadro economico post gara rideterminato ed approvato con indicazione delle specifiche voci di spesa, sarà emesso dall'AdG il decreto di concessione del finanziamento, nella forma del contributo, per un importo corrispondente al quadro economico rimodulato post gara, tenendo conto di tutte le economie già realizzatesi e fermo restando, come già specificato anche nel punto a) del precedente capoverso del presente articolo, che tutte le economie rivenienti dai ribassi d'asta rientrano nelle disponibilità esclusive dell'AdG.

Il Beneficiario si impegna a provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema SGP; in particolare, i pagamenti effettuati dovranno essere registrati su SGP entro dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

Per l'utilizzo di SGP l'AdG provvederà a supportare i RUP nelle procedure di gestione del medesimo SGP e nell'implementazione dello stesso, a seguito di apposita abilitazione come Responsabile dell'intervento (R.I.).

Le erogazioni saranno inoltre effettuate anche in base alle risultanze delle verifiche sul corretto e aggiornato inserimento dei dati di monitoraggio sul sistema SGP.

Articolo 8 – Controlli e verifiche

L'Autorità di Gestione effettuerà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, paragrafi 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le verifiche amministrative e le verifiche in loco relative allo stato di attuazione dell'Intervento.

Il Beneficiario è tenuto, altresì, a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti deputati ai controlli (Autorità di Gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Commissione europea) fornendo le informazioni e la documentazione necessarie.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.

Articolo 9 – Revoca del finanziamento

Il finanziamento verrà revocato nel caso in cui il Beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente Disciplinare, dalle leggi, regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali applicabili.

Si procederà inoltre alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:

- a. qualora il Beneficiario non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 3 che precede;
- b. qualora, a seguito di controlli operati dalle Autorità di Gestione, di Certificazione o di Audit, ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del Beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;
- c. qualora per dodici mesi consecutivi il Beneficiario non presenti alcuna domanda di pagamento e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa;
- d. qualora la rendicontazione delle spese non sia conforme a quanto previsto dall'art. 6 che precede;
- e. qualora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, prima del decorso di un quinquennio dal pagamento finale, o entro il diverso termine, ove applicabile, stabilito dalla normativa sugli aiuti di stato, si verifichi un cambio di proprietà della infrastruttura ovvero una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento.

Nel caso di revoca il Beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate dall'AdG restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Intervento.

È facoltà, inoltre, dell'AdG utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Articolo 10 – Utilizzo delle informazioni

Le informazioni e la documentazione grafica e fotografica relativa agli interventi finanziati dal PON Cultura e Sviluppo, restano di proprietà esclusiva del Ministero per i beni e la attività culturali e per il turismo – Segretariato Generale – Servizio V (*Contatti e attuazione programmi*).

L'eventuale utilizzo operato da soggetti diversi dal Ministero per i beni e la attività culturali e per il turismo – Segretariato Generale – Servizio V (*Contatti e attuazione programmi*) dovrà essere espressamente autorizzato dallo stesso.

Articolo 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le norme di legge e le disposizioni comunitarie vigenti.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Documento sottoscritto con firma digitale da ANGELANTONIO ORLANDO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.

IL BENEFICIARIO

Documento sottoscritto con firma digitale dell'Arch. Carlo Birrozzi, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.